

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. FABRIZIA VACCARELLA**

---

To the attention of all members  
- of the UN International Court of Justice

**President Nawaf SALAM**  
**Vice-President Julia SEBUTINDE**  
**Judge Peter TOMKA**  
**Judge Ronny ABRAHAM**  
**Judge Abdulqawi Ahmed YUSUF**  
**Judge XUE Hanqin**  
**Judge Dalveer BHANDARI**  
**Judge IWASAWA Yuji**  
**Judge Georg NOLTE**  
**Judge Hilary CHARLESWORTH**  
**Judge Leonardo Nemer Caldeira BRANT**  
**Judge Juan Manuel GÓMEZ ROBLEDO**  
**Judge Sarah H. CLEVELAND**  
**Judge Bogdan-Lucian AURESCU**  
**Judge Dire TLADI**  
[information@icj-cij.org](mailto:information@icj-cij.org)

- of the UN Secretary-General

**Spokesman for the Secretary-General**  
**Stéphane Dujarric**  
[dujarric@un.org](mailto:dujarric@un.org)

- of the Embassy of the Republic of South Africa

**Head of Mission - Ambassador H.E.**  
**Ms Nosipho Nausca-Jean Jezile**  
[JezileN@dirco.gov.za](mailto:JezileN@dirco.gov.za)

**SUBJECT: ENDORSEMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA'S INITIATIVE TO DENOUNCE  
THE COMMISSION OF THE CRIME OF GENOCIDE BY THE STATE OF ISRAEL AGAINST THE  
PALESTINIAN POPULATION**

We bring to your attention the adherence of Italian civil society to the initiative of the Republic of South Africa to denounce the commission of the crime of genocide by the State of Israel.

This initial communication, signed by the first one thousand Italian citizens, will be followed by an ongoing collection of signatures that stems from the mobilization against the genocide being perpetrated in the lands of Palestine.

With this action/mobilization we want to testify to the attention of the Italian people the activity of the International Court of Justice and the importance of its work for the affirmation of an international law that guarantees the goals set forth by the UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS of December 10, 1948, and by the CONVENTION FOR THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE.

We are aware that without firm action by the International Court of Justice against the crimes being perpetrated in Palestine, the international balances built over time will be broken and the law of the strongest or most ruthless state will prevail.

We ask you to gather the voice of Italian citizens who join all other voices in solidarity with the people of Palestine.

In sending you our best regards we express our full appreciation for your fundamental commitment.

Milano, 5 marzo 2024

Avv. Fabrizia Vaccarella

A handwritten signature in black ink, appearing to read ' Fabrizia Vaccarella', with a stylized flourish above the name.

---

**Corso XXII Marzo n.28- 20135 Milano Tel 02.36736241 e Fax 02.36736242**  
**[info@studiolegalevaccarella.it](mailto:info@studiolegalevaccarella.it)**  
**[posta@pec.studiolegalevaccarella.it](mailto:posta@pec.studiolegalevaccarella.it)**

## **LET US MOBILIZE AGAINST GENOCIDE!**

We exponents of the civil society of Italy - a country whose Constitution repudiates war as an instrument of offense against the freedom of other peoples and as a means of settling international disputes - support the complaint, accompanied by ample documentation of the evidence, filed by the Republic of South Africa with the United Nations International Court of Justice against the State of Israel for the crime of genocide against the Palestinian people.

We express our appreciation that this initiative has been promoted by South Africa, a country that lived through the experience of apartheid, similar to what the Palestinian people are experiencing, from which South Africa emerged thanks to the long and hard struggle of which Nelson Mandela is the historical emblem.

We stress the importance of South Africa's initiative not only for the Palestinian people, but for peoples around the world. It constitutes a concrete act, based on the principles set forth in the UN Charter, to save future generations from the scourge of war, to guarantee fundamental human rights to all peoples of the world.

We reiterate the need to support the role of the United Nations International Court of Justice to ensure legal certainty and consequent defense to any people who are victims of a war of aggression, are deprived of their fundamental rights.

We are aware that without this, the "right of force" prevails with consequences that, in the age of nuclear weapons, can be catastrophic for the entire world. We therefore call on all components of civil society to support South Africa's initiative at the UN International Court of Justice.

## MOBILITIAMOCI CONTRO IL GENOCIDIO!

Il 29 dicembre 2023, la Repubblica del Sudafrica ha presentato presso la Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite<sup>1</sup>, una domanda di avvio di procedimento contro lo Stato di Israele riguardante violazioni degli obblighi derivanti dalla **Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio**<sup>2</sup> commesse nella Striscia di Gaza.

Richiamandosi alla Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, il Sudafrica ha chiesto alla Corte di **giudicare e dichiarare** la responsabilità dello Stato di Israele in relazione al reato di genocidio per atti commessi, e tutt'ora in essere, nei confronti del popolo palestinese inteso come gruppo protetto dalla Convenzione<sup>3</sup>.

Il reato di genocidio si sostanzia ai sensi dell'**Articolo II della** Convenzione in azioni commesse<sup>4</sup> con **l'intenzione** di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale **attraverso**:

a) uccisione di membri del gruppo;

---

<sup>1</sup> La **Corte internazionale di giustizia**, nota anche con il nome di **Tribunale internazionale dell'Aia**, spesso indicata con l'**acronimo CIG** (in **francese**: *Cour internationale de justice*, CIJ, in **inglese**: *International Court of Justice*, ICJ), è il principale organo giudiziario delle **Nazioni Unite**. Ha sede nel **Palazzo della Pace** all'**Aia**, nei **Paesi Bassi**. Fondata nel 1945, ha iniziato a operare nell'aprile del 1946. Le sue funzioni principali sono: dirimere le controversie fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione, esercitando una funzione giurisdizionale riguardo all'applicazione e l'interpretazione del **diritto internazionale**; offrire pareri consultivi su questioni legali avanzate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti specializzati delle Nazioni Unite. Le sentenze e i pareri della Corte sono uno dei principali strumenti con cui si accerta l'esistenza di norme internazionali. Il funzionamento e l'organizzazione della Corte sono disciplinati dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, annesso allo Statuto delle Nazioni Unite e dal regolamento adottato dalla Corte stessa.

<sup>2</sup> Nella sua domanda, il Sudafrica cerca di fondare la giurisdizione della Corte sull'Articolo 36, paragrafo 1, dello Statuto della Corte e sull'Articolo IX della **Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio** adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 260 (III) A del 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore internazionale il 12 gennaio 1951. L'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione in Italia sono stati dati con legge n. 153 dell'11 marzo 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1952). Data dell'adesione: 04 giugno 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1952). Entrata in vigore per l'Italia: 02 agosto 1952.

<sup>3</sup> I Palestinesi sembrano costituire un gruppo distintivo "nazionale, etnico, razziale o religioso", e quindi un gruppo protetto nel significato dell'Articolo II della Convenzione sul Genocidio. La Corte osserva che, secondo fonti delle Nazioni Unite, la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza supera i 2 milioni di persone. I Palestinesi nella Striscia di Gaza costituiscono una parte sostanziale del gruppo protetto.

<sup>4</sup> Da ricordare i primi articoli della Convenzione riguardanti il crimine di genocidio:

### **Articolo III.**

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

### **Articolo IV.**

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Nella propria corposa denuncia lo Stato del Sudafrica evidenzia la sussistenza nella condotta del Governo israeliano dei requisiti **oggettivo e soggettivo** necessari ad integrare il reato di genocidio. In particolare:

- sotto il **profilo oggettivo**, evidenziando come condotte criminalmente rilevanti che Israele ha l'obbligo di far cessare ai danni dei palestinesi, oltre a quelle espressamente indicate dall'Art.II della Convenzione, altresì quelle dirette a: (a) l'espulsione e il *displacement* forzato dalle loro case; (b) la privazione dell'accesso a cibo e acqua adeguati, all'assistenza umanitaria, al carburante adeguato, a rifugi, vestiti, igiene e igiene ambientale, alle forniture e assistenza mediche; (c) la distruzione della vita palestinese a Gaza;

- sotto il **profilo soggettivo**, nel riportare numerose dichiarazioni di alti funzionari israeliani, palesando la sussistenza dell'intenzionalità delle condotte adottate da Israele integranti il reato di genocidio.

In relazione a questo secondo requisito in realtà sarebbe stato sufficiente richiamare il rapporto di 278 pagine di *Amnesty International*<sup>5</sup> che descrive dettagliatamente il sistema di oppressione e dominazione di Israele nei confronti della popolazione palestinese (residente in Israele, presente nei Territori palestinesi occupati, rifugiata in altri Stati) tramite **massicce requisizioni di terre e proprietà, uccisioni illegali, trasferimenti forzati, drastiche limitazioni al movimento e il diniego di nazionalità e cittadinanza**. Un sistema di violazioni dei diritti umani **qualificabile come *apartheid*, ovvero come crimine contro l'umanità**, così come definito dallo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale e dalla Convenzione sull'*apartheid*.

Il Sudafrica ha chiesto altresì alla Corte di adottare misure cautelari<sup>6</sup> volte a far cessare qualsiasi atto e misura in violazione degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, compresi atti o

<sup>5</sup> <https://d21zvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2022/01/Full-Report-Israels-apartheid-against-palestinian-.pdf>

<sup>6</sup> Ai sensi dell'Articolo 41 e 48 dello Statuto e degli Articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte. La richiesta per l'adozione di misure cautelari è stata presentata con riferimento all'Articolo 41 dello Statuto e agli Articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte. Nelle udienze pubbliche, le osservazioni orali sulla richiesta di indicazione di misure cautelari sono state presentate per conto del Sudafrica da: Sua Eccellenza Vusumuzi Madonsela, Sua Eccellenza Ronald Lamola, Sig.ra Adila Hassim, Signor Tembeka Ngcukaitobi, Signor John Dugard, Signor Max du Plessis, Sig.ra Blinne Ní Ghrálaigh, Signor Vaughan Lowe; per conto di Israele da: Signor Tal Becker, Signor Malcolm Shaw, Sig.ra Galit Ragan, Signor Omri.

misure che potrebbero causare la morte o il proseguimento della morte di palestinesi, o provocare o continuare a provocare gravi danni fisici o mentali ai palestinesi o infliggere deliberatamente al loro gruppo, o continuare a infliggere al loro gruppo, condizioni di vita atte a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; nonché misure volte a: raccogliere e conservare le prove e garantire, consentire e/o non impedire direttamente o indirettamente la raccolta e la conservazione delle prove di atti genocidi commessi contro i palestinesi a Gaza; misure indirizzate all'adempimento di obblighi di riparazione nell'interesse delle vittime palestinesi, a consentire il ritorno sicuro e dignitoso dei palestinesi costretti al riparo e/o rapiti alle loro case, oltre a misure volte al rispetto dei loro pieni diritti umani e alla protezione da ulteriori discriminazioni, persecuzioni e altri atti correlati, e a provvedere alla ricostruzione di ciò che ha distrutto a Gaza, anche al fine di ottenere assicurazioni e garanzie di non-ripetizione delle violazioni della Convenzione sul genocidio.

Alla luce delle articolate e documentate richieste, la Corte ha riconosciuto *prima facie la propria competenza giurisdizionale, la legittimazione dello Stato del Sudafrica, ed ha emesso un'ordinanza<sup>7</sup> di portata inedita che va adeguatamente compresa nel suo significato storico-politico prima ancora che giuridico*. Secondo la Corte i fatti e le circostanze menzionate sono risultati sufficienti per concludere che almeno alcuni dei diritti sostenuti dal Sudafrica e per i quali cerca protezione sono **plausibili**. La Corte ha osservato che l'operazione militare condotta da Israele, a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023, ha comportato un gran numero di morti e feriti, nonché la massiccia distruzione delle abitazioni, lo sfollamento forzato della maggior parte della popolazione e danni estesi alle infrastrutture civili. Sebbene i dati sulla Striscia di Gaza non possano essere verificati in modo indipendente, le informazioni recenti indicano che sono stati uccisi 25.700 Palestinesi, riportati oltre 63.000 feriti, distrutte o danneggiate parzialmente oltre 360.000 unità abitative e circa 1,7 milioni di persone sono sfollate internamente.<sup>8</sup>

La Corte ha preso atto in questo contesto (riportandone i punti essenziali nell'ordinanza) della lettera datata 6 dicembre 2023 con cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha portato all'attenzione del Consiglio di Sicurezza informazioni sul collasso del sistema sanitario a Gaza<sup>9</sup>,

---

<sup>7</sup> Considerando gli Articoli 41 e 48 dello Statuto della Corte e gli Articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte.

<sup>8</sup> **Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA)**, Ostilità nella Striscia di Gaza e Israele – impatto segnalato, Giorno 109, 24 gennaio 2024.

<sup>9</sup> **Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/2023/962, 6 dic. 2023**: “Il sistema sanitario a Gaza sta collassando... Nessun luogo è sicuro a Gaza. In mezzo al costante bombardamento da parte delle Forze di Difesa di Israele, e senza rifugi o elementi essenziali per sopravvivere, mi aspetto che l'ordine pubblico si sgretoli completamente presto a causa delle condizioni disperate, rendendo impossibile persino un limitato soccorso umanitario. Una situazione ancora peggiore potrebbe svilupparsi, comprese malattie epidemiche e una maggiore pressione per lo spostamento di massa verso paesi limitrofi. Stiamo affrontando un grave rischio di collasso del sistema umanitario. La situazione sta rapidamente deteriorandosi in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per l'intera popolazione palestinese e per la pace e la sicurezza nella regione. Un esito del genere deve essere evitato a tutti i costi.” Il 5 gennaio 2024, il Segretario Generale ha scritto nuovamente al Consiglio di Sicurezza, fornendo un aggiornamento sulla situazione

della dichiarazione del 17 gennaio 2024 rilasciata dal Commissario Generale dell'UNRWA al suo ritorno dal suo quarto viaggio nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'attuale conflitto<sup>10</sup>, della dichiarazione rilasciata il 5 gennaio 2024 da Martin Griffiths, Sottosegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore per l'Emergenza delle Nazioni Unite<sup>11</sup>, della relazione a seguito di una missione a North Gaza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 21 dicembre 2023<sup>12</sup>, della dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2024 dal Commissario Generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli Aiuti e il Lavoro per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA), Philippe Lazzarini<sup>13</sup>. Allo stesso tempo la Corte ha preso nota di diverse dichiarazioni di alti funzionari israeliani, **gravemente indizianti in ordine alla volontarietà dei “presunti” atti integranti il reato di genocidio**, tra cui Yoav Gallant, Ministro della Difesa di Israele<sup>14</sup>, Isaac Herzog, Presidente di Israele<sup>15</sup>, Israel Katz, all'epoca Ministro dell'Energia e delle Infrastrutture di Israele<sup>16</sup>, confermate da un comunicato stampa del 16 novembre 2023 emesso da 37 Rapporteurs Speciali - Esperti

---

nella Striscia di Gaza e osservando che *“sfortunatamente, livelli devastanti di morte e distruzione continuano”* - Lettera datata 5 gennaio 2024 del Segretario Generale indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza, e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, doc. S/2024/26, 8 gen. 2024.

<sup>10</sup> UNRWA, **“La Striscia di Gaza: una lotta per la sopravvivenza quotidiana tra morte, esaurimento e disperazione”**, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell'UNRWA, 17.1.2024: *“Ogni volta che visito Gaza, vedo come le persone siano affondate sempre più nella disperazione, con la lotta per la sopravvivenza che consuma ogni ora.”*

<sup>11</sup> OCHA, **“Il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite: La guerra a Gaza deve finire”**, Dichiarazione di Martin Griffiths, Sottosegretario Generale per gli Affari Umanitari e Coordinatore per l'Emergenza, 5 gennaio 2024: *“Gaza è diventata un luogo di morte e disperazione... Le famiglie dormono all'aperto mentre le temperature scendono. Le aree in cui ai civili è stato detto di trasferirsi per la loro sicurezza sono state bombardate. Le strutture mediche sono sotto attacco incessante. I pochi ospedali parzialmente funzionanti sono oberati dai casi di trauma, gravemente carenti di forniture e invasi da persone disperate in cerca di sicurezza. Un disastro sanitario si sta verificando. Le malattie infettive si stanno diffondendo nei rifugi affollati mentre i canali fognari traboccano. Circa 180 donne palestinesi partoriscono ogni giorno in mezzo a questo caos. Le persone si trovano di fronte ai livelli più alti di insicurezza alimentare mai registrati. La carestia è dietro l'angolo. Per i bambini in particolare, le ultime 12 settimane sono state traumatiche: niente cibo, niente acqua, niente scuola. Nulla tranne i suoni terrificanti della guerra, giorno dopo giorno. Gaza è semplicemente diventata inabitabile. La sua gente assiste quotidianamente a minacce alla sua stessa esistenza, mentre il mondo guarda.”*

<sup>12</sup> OMS, **“La letale combinazione di fame e malattia porterà a più morti a Gaza”, 21 dicembre 2023**; vedi anche World Food Programme, *“Gaza sull'orlo mentre una persona su quattro affronta una fame estrema”*, 20 dicembre 2023. *“Un senza precedenti 93% della popolazione a Gaza si trova ad affrontare livelli di crisi alimentare, con cibo insufficiente e alti livelli di malnutrizione. Almeno 1 su 4 famiglie si trova in ‘condizioni catastrofiche’: sperimentando una mancanza estrema di cibo e fame e avendo ricorso alla vendita dei loro beni e ad altre misure estreme per permettersi un pasto semplice. La fame, la miseria e la morte sono evidenti.”*

<sup>13</sup> UNRWA, **“La Striscia di Gaza: 100 giorni di morte, distruzione e sfollamento”**, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell'UNRWA, 13 gennaio 2024.

<sup>14</sup> Il 9 ottobre 2023, **Yoav Gallant, Ministro della Difesa di Israele**, annunciò di aver ordinato un *“assedio completo”* a Gaza City e che non ci sarebbe stata *“elettricità, cibo, carburante”* e che *“tutto era chiuso”*. Il giorno successivo, il Ministro Gallant dichiarò, parlando alle truppe israeliane al confine con Gaza: *“Ho tolto tutti i vincoli... Avete visto contro cosa stiamo combattendo. Stiamo combattendo animali umani. Questo è l'ISIS di Gaza. Questo è ciò contro cui stiamo combattendo... Gaza non tornerà a come era prima. Non ci sarà Hamas. Elimineremo tutto. Se non ci vorrà un giorno, ci vorrà una settimana, ci vorranno settimane o addirittura mesi, arriveremo dappertutto.”*

<sup>15</sup> Il 12 ottobre 2023, **Isaac Herzog, Presidente di Israele**, dichiarò, riferendosi a Gaza: *“Stiamo lavorando, operando militarmente secondo le regole del diritto internazionale. In modo inequivocabile. È un'intera nazione là fuori che è responsabile. Non è vero questo discorso sui civili non consapevoli, non coinvolti. Non è assolutamente vero. Avrebbero potuto ribellarsi. Avrebbero potuto combattere contro quel regime malvagio che ha preso il controllo di Gaza con un colpo di stato. Ma siamo in guerra. Siamo in guerra. Siamo in guerra. Stiamo difendendo le nostre case. Stiamo proteggendo le nostre case. Questa è la verità. E quando una nazione protegge la sua casa, combatte. E lotteremo finché non spezzereemo loro la schiena.”*

<sup>16</sup> Il 13 ottobre 2023, **Israel Katz, all'epoca Ministro dell'Energia e delle Infrastrutture di Israele** dichiarò su X (ex Twitter): *“Lotteremo contro l'organizzazione terroristica di Hamas e la distruggeremo. Si ordina a tutta la popolazione civile di Gaza di lasciare immediatamente. Vinceremo. Non riceveranno una goccia d'acqua o una singola batteria finché non lasceranno il mondo”*.

Indipendenti e membri di Gruppi di Lavoro facenti parte delle Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite- in cui esprimevano preoccupazione per il **“linguaggio discernibilmente genocida e disumanizzante proveniente da alti funzionari del governo israeliano”** e da quanto emerso il 27 ottobre 2023 dal Comitato delle Nazioni Unite per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale che precisava di essere **“molto preoccupato per l’accentuato aumento del discorso di odio razzista e della deumanizzazione rivolti ai Palestinesi dal 7 ottobre”**.

A fronte di ciò la Corte ha sottolineato come il reato di genocidio sia una negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi umani e sconvolga la coscienza dell’umanità, sia contrario alla legge morale e allo spirito e agli scopi delle Nazioni Unite, con ciò osservando che la Convenzione sul genocidio “è stata manifestamente adottata per uno scopo puramente umanitario e civilizzatore”, poiché “il suo scopo è da un lato salvaguardare l’esistenza stessa di certi gruppi umani e dall’altro confermare e sancire i principi più elementari della moralità”<sup>17</sup>.

Alla luce dei valori fondamentali che la Convenzione sul genocidio cerca di proteggere, la Corte ha ritenuto che i diritti plausibili in questione in questi procedimenti, ovvero il diritto dei palestinesi nella Striscia di Gaza di essere protetti da atti di genocidio siano di tale natura che il pregiudizio ad essi possa causare un danno irreparabile<sup>18</sup>, prima che la stessa emetta la decisione finale, e che le condizioni richieste dal suo Statuto per adottare misure cautelari siano soddisfatte, ritenendo necessario indicare alcune misure al fine di proteggere i diritti reclamati dal Sudafrica che la Corte ha ritenuto plausibili.

Ribadendo che le sue Ordinanze sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto hanno effetto vincolante e quindi creano obblighi giuridici internazionali per qualsiasi parte a cui siano indirizzate le misure cautelari<sup>19</sup>, pur se la decisione resa nel presente procedimento non pregiudichi in alcun modo la questione della giurisdizione della Corte per trattare il merito della causa o eventuali questioni relative all’ammissibilità della domanda o al merito stesso, ha ritenuto necessario sottolineare che tutte le parti coinvolte nel conflitto nella Striscia di Gaza sono vincolate dal diritto umanitario internazionale.

---

<sup>17</sup> V. **Riserve alla Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio**, Parere consultivo, I.C.J. Reports 1951, p. 23.

<sup>18</sup> V. **Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio** (Gambia c. Myanmar), Misure cautelari, Ordinanza del 23 gennaio 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 26, par. 70.

<sup>19</sup> V. **Allegazioni di genocidio** ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), Misure cautelari, Ordinanza del 16 marzo 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 230, par. 84.

Quindi, in ordine alle misure cautelari richieste, la Corte<sup>20</sup> così ha disposto indicando le conseguenti misure cautelari a carico di Israele:

*“Lo Stato di Israele deve, in conformità ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nei confronti dei palestinesi a Gaza, adottare tutte le misure a sua disposizione per impedire la commissione di tutti gli atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II di questa Convenzione, in particolare:*

*(a) uccidere membri del gruppo;*

*(b) arrecare gravi lesioni corporali o mentali ai membri del gruppo;*

*(c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita atte a determinarne la distruzione fisica totale o parziale;*  
*e*

*(d) imporre misure intese a prevenire nascite all’interno del gruppo;*

*Lo Stato di Israele deve garantire con effetto immediato che le sue forze armate non compiano atti descritti al punto 1 sopra;*

*Lo Stato di Israele deve adottare tutte le misure a sua disposizione per prevenire e punire l’istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza;*

*Lo Stato di Israele deve adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le avverse condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza;*

*Lo Stato di Israele deve adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II e dell’articolo III della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio contro i membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza;*

*Lo Stato di Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione a questa ordinanza entro un mese a partire dalla data di questa ordinanza.”<sup>21</sup>*

Queste indicazioni rappresentano un precedente assoluto e determinante, e che rappresenta “un momento sbalorditivo e di portata storica”.<sup>22</sup>

Il dispositivo dell’ordinanza evidenzia due elementi della massima importanza: da un lato che la richiesta di pronunciamento da parte del Sudafrica per genocidio sia **ritenuta ammissibile e fondata**; dall’altro che Israele abbia **la responsabilità di garantire che il genocidio non si**

---

<sup>20</sup> Poiché la Corte non includeva tra i giudici nessun rappresentante della nazionalità di entrambe le Parti, ciascuna Parte ha proceduto ad esercitare il diritto conferito dall’Articolo 31 dello Statuto della Corte di scegliere un giudice *ad hoc* per partecipare alla seduta del caso. Il Sudafrica ha scelto il Signor Dikgang Ernest Moseneke e Israele il Signor Aharon Barak.

<sup>21</sup> Presenti: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian; Giudici Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Giudici Ad Hoc Barak, Moseneke; Segretario Gautier.

<sup>22</sup> **Prof. Jeffrey Sachs** della Università della Colombia intervistato dal Giudice Andrew Napolitano.

**compia**, divenendone reo non solo nel **determinarlo**, ma altresì nel **non prevenirlo**. Una esplicita affermazione di imputazione dei fatti e delle sue conseguenze che non ha precedenti analoghi, ancor più considerando il trattamento di riguardo da sempre adottato nei confronti di Israele dagli organismi internazionali.

Ora ciò che rileva è la necessità di sostenere l'autorevolezza e il significato del ruolo della Corte Internazionale di Giustizia per **il bisogno insopprimibile che esista e sopravviva un diritto internazionale consolidato, rispettato e applicato nella sua funzione primaria insostituibile: garantire un sistema internazionale di "diritto umano" che aspiri alla parificazione tra le forze politiche, al riconoscimento della indubbia esigenza di un equilibrio mondiale, di un sistema quanto più omogeneo di valori morali condivisi.**

Il venir meno di questo anelito, il cedimento dell'autorevolezza della Corte e l'elusione delle sue indicazioni comporterebbero il crollo di ogni assetto internazionale, la possibilità di tornare a meri rapporti di forza dove lo Stato più spregiudicato e spietato abbia il sopravvento sull'altro, vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti sino ad ora.

Questo impegno oggi è assunto del Sudafrica, la patria di Nelson Mandela, di cui cerca – non senza fatica– di essere erede morale. Allo stesso tempo non sfugge che chi possa destabilizzare il sistema internazionale sia proprio il Paese che è stato vittima della sua assenza e ne ha motivato il suo rafforzamento, ed ora nel delegittimarlo da vittima diventa carnefice.

Dobbiamo ricordare che uno degli scopi primari delle Nazioni Unite e delle sue articolazioni è quello di "promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione", e gli Stati membri si impegnano a intraprendere "azioni comuni e separate" per proteggere questi diritti.

**Chiediamo che a questa azione di sostegno della meritevole iniziativa del Sudafrica aderiscano più persone, organizzazioni e membri della società civile, per non trovarci in seguito dal lato sbagliato della Storia.**

I PRIMI MILLE FIRMATARI

1. Manlio Dinucci, giornalista geopolitico, Pisa
2. Fabrizia Vaccarella, avvocato penalista, Milano
3. Andrea Ciucci, consulente informatico, Pisa
4. Francesco Cappello, insegnante, Ragusa
5. Berenice Galli, giornalista indipendente, Siena
6. Valentino Soramaè, pubblicitario, Venezia
7. Giada Massimino, studentessa, Torino
8. **SEGUONO ALTRE 993 FIRME (23 PAGINE)**